

Mise. Chiarimenti sulle iscrizioni al Registro delle imprese innovative

Start up sociali, vale l'autocertificazione

Gina Leo
Alessandro Sacrestano

Arrivano i nuovi chiarimenti del Mise sul **corretto inquadramento** delle **start up innovative**, per la loro iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, indispensabile per accedere ai diversi benefici attualmente previsti dalle norme (articoli 25 e seguenti del Dl 179/2012).

Con circolaren. 3677/C del 20 gennaio scorso, il ministero ha definito, in primo luogo e con maggiore dettaglio, gli adempimenti a carico delle «start up innovative a vocazione sociale» (operanti in uno o più settori individuati ai sensi del Dl 155/2006). Per il riconoscimento del relativo status, che rappresenta per i soggetti che vi investono motivo di maggiorazione delle detrazioni/deduzioni fiscali fruibili, il legale rappresentante della società dovrà presentare un'autocertificazione con cui dichiarare di

operare in uno o più dei settori del sociale (indicandoli specificamente), di realizzare una finalità di interesse generale, nonché di impegnarsi a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto. Quest'ultimo adempimento si concretizza attraverso la redazione di un apposito «Documento di descrizione di impatto sociale» da redigere in conformità alle indicazioni fornite dalla Guida ministeriale e da trasmettere, con cadenza annuale, per via telematica alla Cciaa competente territorialmente.

Il Mise ha fornito, inoltre, con diversi pareri, alcune importanti risposte ai quesiti posti dalle Camere di commercio.

GLI ALTRI PARERI

Agevolazioni per le aziende di «civic crowdfunding» che operano sul web
Trasformazione eterogenea ammessa ai benefici

Sulle perplessità sollevate dalla Cciaa di Milano, in relazione alla possibilità di procedere all'iscrizione come start up innovativa di un'attività di *civic crowdfunding* il ministero ha optato per un'interpretazione estensiva: sebbene l'iniziativa, per come descritta (creazione di un portale web per la raccolta di fondi destinati al finanziamento di iniziative non profit e private), non sembrasse direttamente riconducibile al carattere di innovatività e alto valore tecnologico richiesto dalla norma, in realtà tali aspetti possono desumersi dallo specifico ambito di operatività, ossia quello dell'Itc. Per il Mise, infatti, il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy per promuovere iniziative di pubblico interesse, configurerebbe una start up innovativa a vocazione sociale.

Il conferimento dell'intera azienda in una società, di cui il conferente (titolare di un'im-

presa individuale) è unico socio, costituisce una «trasformazione atipica eterogenea». La fattispecie, sottoposta al vaglio dalla Cciaa di Verona, non rientra, pertanto, nella condizione ostativa al riconoscimento della qualifica di start up innovativa, in quanto non configurerebbe un'impresa «costituita a seguito di cessione di azienda» (in conformità a quanto già espresso dal Mise in precedenti pareri). In ogni caso, per la verifica del periodo dei 48 mesi per la fruizione dei benefici della start up, bisognerà considerare l'intero arco temporale, ossia comprensivo del periodo di pretrasformazione e di quello successivo. A questo proposito, in un ulteriore parere, il ministero richiama l'attenzione sul fatto che il termine da cui decorre il computo dei 4 anni è, comunque, quello della data di costituzione della società interessata.